

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3737 del 30/06/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. SOCIETÀ AGRICOLA MONDO PICCOLO SARL, CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE (PR), PER USO RAMPA DI COLLEGAMENTO, PROCEDIMENTO PR25T0018 - PRATICA 10895/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3898 del 27/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno trenta GIUGNO 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. SOCIETÀ AGRICOLA MONDO
PICCOLO SARL, CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE IN COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE (PR), PER
USO RAMPA DI COLLEGAMENTO, PROCEDIMENTO PR25T0018 -
PRATICA 10895/2025**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate

tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018, 126/2021 e 124/2023 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 44597 in data 07/03/2025, con la quale la Società Agricola Mondo Piccolo Sarl P.IVA 02507880348 ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., la concessione per l'occupazione di porzione dell'argine demaniale nel Comune di San Secondo Parmense (PR), ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune, al Foglio 8 mappale 122 e fronte mappale 206 per la realizzazione di una rampa di collegamento, e suo mantenimento ed utilizzo, unico accesso al fondo agricolo di proprietà;

PRESO ATTO:

- che in data 10/04/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 17/05/2025, la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 nell'informativa e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs. 159/2011;
- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 23/04/2025 sul BURERT (parte seconda) n° 101, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- del parere idraulico favorevole, espresso dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po “Aipo” (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 111659 del 20/06/2025);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le Spese Istruttorie;
- ha versato il Canone annualità 2025, per un importo pari a € 90,15;
- ha versato il Deposito Cauzionale per un importo pari a € 250,00;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest" Chiara Melegari;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) ***di assentire***, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., alla Società Agricola Mondo Piccolo Sarl P.IVA 02507880348, la concessione per l'occupazione di porzione dell'argine demaniale, ubicata in Comune di San Secondo (PR), ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 8 mappale 122 e fronte mappale 206 per la realizzazione, e suo mantenimento ed utilizzo, di una rampa di collegamento unico accesso al fondo agricolo di proprietà, come da elaborato planimetrico conservati agli atti dell'Amministrazione concedente. - Cod. Proc. PR25T0018;

- b) **di stabilire che** la concessione è valida fino al 31/12/2030;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto digitalmente per accettazione dal Concessionario in data 24/06/2025 (assunto al prot. Arpae n. 114861 del 24/06/2025);
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per il Canone, è stato pagato;
- quanto dovuto per il Deposito Cauzionale, è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

il presente provvedimento:

- con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguardo la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

Il Dirigente Responsabile del S.A.C. di Parma

Dott. Paolo Maroli

(originale firmato digitalmente)

Il legale rappresentante della Ditta concessionaria, presa visione del presente disciplinare di concessione, ha dichiarato di accettarne le condizioni e gli obblighi in data 24/06/2025, firmato per accettazione.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di occupazione dell'area demaniale rilasciata alla Società Agricola Mondo Piccolo Sarl P.IVA 02507880348, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Procedimento PR25T0018.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione dell'argine demaniale, individuata al Foglio 8 mappale 122 e fronte mappale 206 del Comune di San Secondo Parmense (PR) per uso rampa di collegamento unico accesso, come da elaborato planimetrico conservato agli atti dell'Amministrazione concedente.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. **La concessione è rilasciata fino al 31/12/2030.**
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata

sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione;

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. **Il canone annuale per l'uso richiesto ammonta a € 90,15**
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
3. L'importo del deposito cauzionale è stabilito in **€ 250,00**, e viene versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che

illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico, rilasciato da Aipo, Agenzia Interregionale per il Fiume Po, assunto al **prot. Arpae n. 111659 del 20/06/2025** allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Il/la sottoscritto/a(C.F.) **in**
qualità di, presa visione del presente disciplinare di
concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi in data ____ / ____ / _____

Firma per accettazione

.....

Spett. ARPAE

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Piazzale della Pace, 1 - 43121 Parma

aoopr@cert.arpa.emr.it

Parma, _____

Classifica: 6.10.20 Fascicolo: 29/2015C/A, 2, 57

Oggetto: FIUME TARO – L.R. 7/2004 - DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica N. 10895/2025 - Procedimento PR25T0018 Richiesta di nuova Concessione per occupazione dell'Argine demaniale Foglio 8 Mappale 122 e 206 del Comune di S. Secondo Parmense (PR), per uso rampa di collegamento. *Richiesta parere*

Richiedente: Società Agricola Mondo Piccolo Srl

VISTA l'istanza vs prot. n. 64842 in data 04/04/2025 (assunta con prot. AIPO al n. 9843 in medesima data) avente per oggetto la richiesta di nuova Concessione per occupazione dell'argine demaniale Foglio 8 Mappali 122 e 206 del Comune di S. Secondo Parmense (PR), per uso rampa di collegamento;

PRESO ATTO che il richiedente intende occupare una porzione di argine demaniale al fine di realizzare una rampa per l'accesso al fondo agricolo di proprietà;

PRESO ATTO che la porzione di argine in argomento, posta in sinistra idraulica del fiume Taro, risulta in un tratto di competenza di questa Agenzia e che la sommità arginale risulta denominata Strada dei Lucchetti;

VISTI la documentazione e gli elaborati allegati all'istanza e, in particolare, la Tavola n. 1 "Profilo altimetrico, Sezioni, Rilievo Topografico", dalla quale si evincono le caratteristiche dimensionali della rampa stessa;

PRESO ATTO che la scarpata laterale della rampa, rappresentata nella Tav. 1, presenta una pendenza molto accentuata che potrebbe mettere a rischio la stabilità del rilevato;

DATO ATTO che la realizzazione della rampa presuppone l'utilizzo di un tratto di pista di servizio da parte del richiedente per il raggiungimento dei fondi agricoli di proprietà;

CONSIDERATO che le piste di servizio poste sulla sommità delle arginature:

- sono adibite al transito dei soli mezzi che operano per conto dell'Agenzia nell'attività di vigilanza delle opere idrauliche;
- non sono adibite a viabilità ordinaria e quindi intercluse al libero transito;
- sono soggette ad attività manutentive da AIPO effettuate per il solo fine idraulico;

CONSIDERATO che l'intervento ricade all'interno delle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B);

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, *“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”* ed in particolare l’art. 93 e seguenti;

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, *“Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica”*;

VISTO il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;

VISTE le Norme di Attuazione del PAI (adottate con la Deliberazione n. 18 del 26.04.2001 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po);

VISTO il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l’aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;

VISTO il Decreto n. 30 del 26 aprile 2024, emanato dal Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, relativo all’aggiornamento delle Fasce PAI del Fiume Taro da Bedonia a confluenza Po;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell’attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

**SI ESPRIME PARERE POSITIVO
ai soli fini idraulici**

alla richiesta di nuova Concessione per occupazione dell’argine demaniale Foglio 8 Mappali 122 e 206 del Comune di S. Secondo Parmense (PR), per realizzazione di rampa funzionale ad accedere al fondo agricolo di proprietà, nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, nelle sole aree demaniali, sotto l’osservanza ed al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l’esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del Concessionario;
2. il parere positivo è accordato solo ed esclusivamente per le aree specificatamente indicate nella richiesta e secondo le caratteristiche geometriche evinte dagli elaborati presentati e nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente nulla osta. La documentazione allegata all’istanza diventa parte integrante del presente atto anche se materialmente non allegata allo stesso e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l’esecuzione di opere difformi dallo stesso o l’inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare a mezzo posta elettronica certificata al Concessionario;
4. il Concessionario, al fine di consentire al personale idraulico di AIPO le proprie mansioni di vigilanza, dovrà comunicare, con congruo anticipo rispetto alla data di avvio dell’intervento, alla scrivente Agenzia, a mezzo posta elettronica certificata, le date di inizio e fine lavori, le eventuali modifiche al cronoprogramma e i contatti del referente tecnico. Per nessun motivo potranno essere avviate le attività

di scotico in assenza del personale idraulico di sorveglianza.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. durante le lavorazioni dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - realizzare la scarpata laterale della rampa con una pendenza nel rispetto del rapporto 2 (verticale) su 3 (orizzontale) per garantire un'adeguata stabilità alla stessa;
 - prevedere l'asporto dello scotico per uno spessore di circa 20-25cm limitatamente alle aree interessate dalle lavorazioni;
 - eseguire lo scotico solo in presenza del personale di AIPO;
 - trasmettere, prima dell'avvio dei lavori e durante l'esecuzione delle opere, tutte le certificazioni del materiale che si intende utilizzare per fare il rilevato: tipologia, classificazione, provenienza compreso le analisi chimiche;
 - posizionare un telo TNT (tessuto non tessuto) di separazione tra l'argine e la realizzanda rampa;
 - eseguire la manutenzione ordinaria della rampa in oggetto compreso l'esecuzione degli sfalci sulle scarpate laterali della stessa e del mappale 122 del foglio n. 8 del comune di San Secondo Parmense;
 - effettuare la manutenzione ordinaria della sommità arginale comprendendo lo sfalcio delle banchine e il ripristino dello stabilizzato in riferimento a tutto il percorso effettuato utilizzando la pista per il raggiungimento delle aree agricole di proprietà;
3. il presente autorizza il Concessionario ad accedere e circolare esclusivamente sulle pertinenze demaniali oggetto dell'intervento, con mezzi idonei per gli scopi di cui alla richiesta, avendo particolare attenzione ad accedere quando le condizioni meteo e di imbibizione del terreno e del rilevato arginale lo consentano e avendo cura di non arrecare alcun danno al rilevato arginale e/o alle sponde del corso d'acqua, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto;
4. il Concessionario è autorizzato a raggiungere l'area di intervento e quindi a transitare sulla pista arginale con mezzi la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 3,5 tonnellate e dovrà procedere ad una velocità non superiore ai 30 Km/h al fine di evitare il danneggiamento delle opere idrauliche eventualmente interessate, nonché salvaguardare la sicurezza del conducente, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto;
5. il Concessionario dovrà avere cura di non arrecare alcun danno al cotico erboso, non oggetto di intervento, e alla pista sommitale dell'opera idraulica;
6. Il Concessionario si impegna a:
 - attenersi scrupolosamente alle normative e direttive di natura ambientale e forestale vigenti nella zona interessata;
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie, ad eccezione di quelle autorizzate con il presente atto;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le attività diverse da quelli strettamente autorizzate, che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di moribonde del corso d'acqua;

- non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
 - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
7. è tassativamente vietato il prelievo e l'allontanamento di materiale inerte dall'alveo;
 8. la scrivente Agenzia si riserva la facoltà di utilizzare la realizzanda rampa per l'esecuzione di opere tumultuarie durante l'espletamento del servizio di piena. Nel caso in cui il Concessionario intendesse installare una sbarra lato campagna in corrispondenza della rampa serrata da un lucchetto, sarà necessario consegnare alla scrivente Agenzia una copia di chiavi;
 9. è onere del Concessionario la richiesta di tutte le eventuali autorizzazioni preventive per l'accesso alle aree golenali di proprietà privata e/o ricadenti in aree naturali protette;
 10. in ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. 81/08 il Concessionario dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nell'area in oggetto, in particolare in riferimento al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali presidi ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua. Mezzi ed uomini dovranno essere allontanati dall'area in oggetto non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale;
 11. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del Concessionario, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (fascia A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
 12. è in carico del Concessionario, per tutta la durata della concessione, la responsabilità in materia di sicurezza; pertanto, questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata;
 13. il Concessionario dovrà mantenere, a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione le aree e le opere oggetto di concessione e provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;
 14. considerato che le aree oggetto del presente atto sono poste all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B coincidenti), il Concessionario è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) provvedendo ad allontanare mezzi d'opera e materiali stoccati in area golenale; in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali e delle coltivazioni, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il Concessionario non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
 15. in caso di attivazione del Servizio di Piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente concessione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;

16. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
17. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico dell'Ente Concessionario come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
18. in nessun caso l'Ente Concessionario potrà rivalersi su quest'Agenzia in conseguenza del rilascio del presente parere, nel caso intervengano modificazioni all'assetto del tratto fluviale considerato, né potrà pretendere l'esecuzione di opere utili al mantenimento di quello presente al momento del rilascio del presente parere;
19. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Concessionario si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il Concessionario possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico dell'Ente Concessionario. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;
5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero

sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il Concessionario con dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

IL DIRETTORE f.f.
in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale
Ing. Gianluca Zanichelli

VISTO: L'incaricata di Elevata Qualificazione Tecnica
Ing. Monica Larocca



Firmato digitalmente da:
MONICA LARocca

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. lgs. 82/2005 e s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.